



CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE AFFARI SOCIALI
AUDIZIONE RELATIVA AI DDL SULLE
*“NORME PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI,
L’USO CONSAPEVOLE DELLE RISORSE
E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”*
(AC 3057 - AC 3167 - AC 3196)

Roma, 16 settembre 2015



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Desidero in primo luogo ringraziare il Presidente e la Commissione per aver benignamente accolto la richiesta della Federazione di essere audita su iniziative legislative che ritengo siano un passo fondamentale per ridurre gli spechi alimentari, assicurare una maggiore tutela all'ambiente, venire incontro alle esigenze della parte meno fortunata della popolazione che gli attuali flussi migratori hanno fatto crescere in modo esponenziale.

Come sistema di rappresentanza della ristorazione italiana non possiamo non plaudire a queste iniziative che auspichiamo si possano tradurre in legge nel periodo più breve possibile, spinte dalla rinnovata attenzione al cibo ed alla corretta alimentazione ed alla sostenibilità che sono il portato di EXPO 2015.

CHI SIAMO

La Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è l'associazione leader nel settore della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo, nel quale operano più di 300 mila imprese.

FIPE rappresenta e assiste bar, ristoranti, pizzeria e gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari, ma anche mense, ristorazione multilocalizzata, emettitori buoni pasto, casinò e sale da gioco.

Conta circa 1 milione di addetti ed un valore aggiunto di oltre 40 miliardi di euro.

Il Presidente è Lino Enrico Stoppani.

IL RUOLO DI FIPE

FIPE si propone come aggregatore del tessuto imprenditoriale del turismo e, in particolare, della ristorazione e dell'intrattenimento in Italia nelle sue più varie forme. Il principale obiettivo è la diffusione della **conoscenza** dell'attività dei propri associati, il ruolo preminente che essi rivestono nella **creazione del PIL** del nostro Paese, la **difesa del Made in Italy** tipica del settore e la **capillarità** della presenza in tutto il territorio nazionale.

FIPE si fa **portavoce** delle istanze degli imprenditori e le **rappresenta** presso le **Istituzioni**: audizioni presso le Commissioni parlamentari, interventi nei gruppi di lavoro delle Agenzie governative e dei ministeri, partecipazione ai tavoli di confronto ministeriali, supporto alle Associazioni nazionali e alle singole aziende.

Obiettivo di FIPE è rendere strutturale e **consolidare nel lungo periodo le relazioni con i suoi associati e con il Governo**, proponendosi come trait d'union tra questi due fondamentali stakeholders.

LE MEMBERSHIPS


FIPE è membro di [CONFCOMMERCIO](#) – Imprese per l'Italia, principale organizzazione del settore terziario ed è parte di [Confturismo](#) dove rappresenta insieme ad altre associazioni il settore del turismo.

A livello internazionale è parte importante di [Hotrec](#), associazione europea dei Bar, Ristoranti e Cafés, mentre nelle relazioni con i lavoratori e le organizzazioni sindacali è rappresentata dai suoi membri nei Fondi interprofessionali (Fon.Te, For.Te, FondoEst, Fondir, QuAS), nell'Ente Bilaterale del Turismo e nel CONAI.

CONSUMI ALIMENTARI FUORI CASA: IL QUADRO DI RIFERIMENTO

La spesa delle famiglie in servizi di ristorazione è stata nel 2014¹ di 72.796 milioni di euro a prezzi correnti e di 67.835 milioni in volume con un decremento reale sull'anno precedente pari all'1,3%.

I consumi alimentari delle famiglie (mld. di euro – anno 2014)



* escluse bevande alcoliche


Il fuori casa vale ormai oltre il 34% del totale dei consumi alimentari delle famiglie mostrando un trend di moderata ma costante crescita.

¹ Stima Fipe

Il pesante impatto della crisi sui consumi alimentari in casa ha fatto sì che negli ultimi anni il peso della ristorazione sul totale dei consumi alimentari guadagnasse qualche posizione smentendo in tal modo l'ipotesi che vorrebbe un ritorno ai consumi in casa a scapito di quelli fuori casa.

I consumi alimentari in casa hanno fatto registrare una contrazione reale del 12% nel periodo che va dal 2007 al 2014.


Alimentari: in casa vs. fuori casa



(Spesa delle famiglie - N.I. 2007=100)

Nello stesso periodo i consumi delle famiglie nei servizi di ristorazione hanno subito una riduzione reale del 4,1%, pari a 2,9 miliardi di euro.

I consumi delle famiglie nella ristorazione




(in milioni di euro - valori concatenati anno di riferimento 2010)

Nel lungo periodo che parte dal 2000 e arriva ai giorni nostri il tasso medio annuo di crescita della domanda nella ristorazione è stato di appena lo 0,2%, mentre dal 2007 ad oggi è stato negativo (-0,6%) a testimonianza del forte rallentamento che ha subito la domanda a partire dall'inizio del nuovo secolo. Se insieme ai tagli contabilizzassimo anche la mancata crescita le perdite di domanda ammonterebbero a circa 8 miliardi di euro.

Quanto è costata la crisi


(consumi delle famiglie nella ristorazione - valori concatenati a.r. 2010 in mln. di euro)



L'impatto della crisi risulta ancora più evidente se dall'aggregato della domanda si passa ai consumi pro-capite. In questo caso la componente dimensionale della popolazione mette ancor più in evidenza gli effetti della crisi già partire dal 2007.

Le due curve che caratterizzano la serie storica a partire dal 2012 hanno lo scopo di mettere in evidenza il trend della domanda anche a seguito della revisione dell'ammontare della popolazione dovuto al censimento del 2011. A partire dal 2007 i consumi nei servizi di ristorazione sono scesi di circa 90 euro pro-capite.

Spesa pro-capite per consumi alimentari fuori casa
(valori concatenati in euro – a.r. 2010)



Allargando, tuttavia, la panoramica ad altri Paesi europei, come abbiamo fatto nel paragrafo che segue, emergono alcune interessanti considerazioni sulla tenuta e sulle prospettive del mercato italiano della ristorazione.

I TERMINI DELLA QUESTIONE

In questo contesto si delinea un ruolo sempre più importante non soltanto per la quota considerevole di consumi del canale fuori casa pari al 34 % dei consumi alimentari che equivalgono a ben 20 miliardi di acquisti di alimenti.

In altre parole 1/3 dei consumi alimentari avviene nei pubblici esercizi e, parallelamente, si deve ritenere che quantomeno identica, se non addirittura superiore, sia la quota di alimenti “sprecata”.

Infatti, è universalmente noto che il tetto dello spreco è toccato dalla ristorazione scolastica nella quale si registrano “avanzi” anche superiori al 50% del cibo servito.

Ma la peculiarità del settore è costituita dal fatto che, a differenza di ciò che accade nelle famiglie nella quali è uso consumare cibi avanzati dai pasti precedenti, al consumatore devono essere costantemente presentati prodotti fragranti ed al meglio della forma visiva e delle condizioni organolettiche.

Infatti, ad esempio, il pane in bar e ristoranti è sempre freschissimo, la frutta al meglio delle sue caratteristiche, cioè matura al punto giusto ed intatta, la pasticceria fragrante.

Tutto ciò comporta nella ristorazione pubblica l’obbligo per gli imprenditori di scartare enormi quantità di prodotto non consumato, ma ancora in ottime condizioni, che non possono essere presentate alla clientela.

Un ulteriore fattore che incide sulle quantità di scarti è la non programmabilità della domanda.

Tanto è vero che è sufficiente anche la mera previsione di avverse condizioni atmosferiche durante un ponte festivo per creare in determinati esercizi della ristorazione grosse quantità di invenduto e, conseguentemente, di “spreco”.

Una ulteriore considerazione va operata sulla tipologia dei beni oggetto di donazione da parte della ristorazione pubblica

Siamo raramente in presenza di prodotti confezionati, ma per lo più di prodotti sfusi quali: pane, pasticceria, generi di gastronomia pronti per il consumo immediato, frutta, verdure crude e cotte ecc. per lo più prodotti dallo stesso pubblico esercizio e presenti allo stato sfuso.

Si tratta di generi, spesso deperibili, fornibili giornalmente in quantità limitate per esercizio (es 1 KG di pasticceria secca, alcuni chili di frutta e verdura, porzioni di primi e secondi), ma che moltiplicate per il numero delle aziende divengono giornalmente tonnellate di cibo pronto disponibile su tutto il territorio nazionale e quindi vicino ai punti di consumo (es. case famiglia, centri di assistenza, canili, ecc.).

Di qui la particolarità del settore connotato, in sintesi, dai seguenti elementi:

1. Alto numero e capillarità delle unità locali
2. Vicinanza ai luoghi di utilizzo
3. Disponibilità di prodotti già elaborati e pronti per il consumo immediato
4. Prodotti prevalentemente allo stato sfuso o preincartato
5. Fornitura giornaliera di piccole quantità per unità locale
6. Grandi imprese con migliaia di addetti, ma strutturate in piccole unità locali con poche decine di dipendenti.

LE INIZIATIVE PARLAMENTARI

Le proposte di legge in esame, pur richiamando nelle loro presentazioni il settore dei pubblici esercizi, appaiono essenzialmente rivolte ai settori della produzione e distribuzione (soprattutto grandi superfici) di alimenti e si riferiscono essenzialmente a generi confezionati.

Ignorare gli esercizi pubblici e privilegiare esclusivamente i prodotti confezionati significa perdere 1/3 dei consumi di alimenti ed ingenti quantità di prodotti pronti soprattutto per il consumo immediato e disponibili “alla porta accanto”.

Già oggi molti esercizi (soprattutto della ristorazione pubblica e collettiva, del catering, del banqueting, della pasticceria) consegnano giornalmente alcuni chilogrammi di cibo invenduto ad istituzioni benefiche anziché avviarlo alla distruzione.

Al fine, pertanto, di non disperdere l’apporto di piccole e medie imprese o di unità locali di grandi imprese occorre, a nostro giudizio:

- Prevedere la fattispecie della cessione di prodotti di immediato utilizzo allo stato sfuso (naturalmente preincartati o in idonei contenitori, se del caso, anche termici)
- Prevedere ulteriori semplificazioni di ordine fiscale per le tipologie di donazioni sopra descritte come da allegata analisi dell’atto Camera 3057.

Si ringrazia la Commissione per l’attenzione e si resta a disposizione per ogni chiarimento.

ALLEGATO 1

Oggetto: Proposta di legge d’iniziativa dei Deputati Gadda ed altri recante norme per la limitazione degli sprechi, l’uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Atto Camera dei Deputati n. 3057.

La proposta di legge in oggetto mira principalmente a favorire ed incentivare le pratiche volte alla riduzione dello spreco alimentare e al recupero e riuso delle eccedenze, nel quadro del Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS), varato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in accoglimento delle sollecitazioni dell’Unione europea in materia di riduzione degli sprechi.

In particolare, il capo II del provvedimento reca norme di semplificazione delle cessioni, a fini di beneficenza, di prodotti non più adatti alla vendita o rimasti invenduti, il cui riutilizzo è finalizzato al sostegno di cittadini che versano in condizioni di difficoltà economiche.

In tale ambito, speciale rilievo assume il disposto dell’art. 2, il quale, sostituendo l’art. 1 (unico) della legge 25 giugno 2003, n. 155, concernente la disciplina della distribuzione, da parte delle ONLUS, dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale:

- amplia la platea dei soggetti ai quali tale normativa si riferisce, includendovi le farmacie e le parafarmacie, gli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. n. 223/2006, i negozi di vendita al dettaglio, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i comitati di cui all’art. 39 c.c. ed i comuni;
- estende l’applicabilità della norma ai prodotti per l’igiene o la pulizia della casa o della persona, all’abbigliamento, ai giocattoli e ai farmaci, nonché ai prodotti destinati all’alimentazione e all’igiene degli animali.

Il capo III, con l’art. 10 (il solo di tale capo) introduce misure di semplificazione in materia tributaria per i beni ceduti gratuitamente, coordinandone l’applicazione con le modifiche precedentemente recate alla legge n. 155/2003.

Prima di considerare nel dettaglio le disposizioni innovative di cui sopra, si ritiene utile illustrare sinteticamente la disciplina tributaria vigente nella soggetta materia.

Per quanto riguarda le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano, in materia di imposta sui redditi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art 13, comma 2, del d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460. Dette cessioni non concorrono, pertanto, alla formazione del reddito dell’impresa cedente, non configurando né ricavi né plusvalenze.



In ordine al trattamento IVA, in virtù dell'art. 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133 i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione perché in prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ad enti pubblici, ad associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca e alle ONLUS e da detti enti ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Tali cessioni non rientrano tra le operazioni esenti di cui all'art. 10, comma 1, n. 12), del DPR n. 633/1972, consentendo così all'impresa donante il diritto alla detrazione dell'imposta pagata all'atto dell'acquisto.

L'applicazione delle descritte agevolazioni tributarie IRES e IVA è, tuttavia, subordinata al rispetto delle condizioni al riguardo poste dal successivo comma 4, di cui si dirà appresso.

Le cessioni gratuite in favore delle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, sono disciplinate dal comma 3 del succitato art. 13 del d.lgs n. 460/1999, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 130, della legge n. 244/2007.

Trattasi, sostanzialmente, di beni non di lusso che, sebbene ancora idonei all'uso, presentano difetti originari o sopravvenuti che ne rendono necessaria l'eliminazione del circuito commerciale.

Anche i beni in discorso, qualora ceduti alle ONLUS nel rispetto dei limiti (il costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto di tali beni non deve superare complessivamente il 5% del reddito d'impresa dichiarato) e delle condizioni appresso specificate, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e sono ritenuti distrutti agli effetti dell'IVA. La loro cessione, quindi, non concorre alla formazione del reddito dell'impresa donante come ricavi o plusvalenze, né comporta l'applicazione dell'IVA e non imposta limiti del diritto alla detrazione.

La possibilità di fruire delle agevolazioni di cui sopra, recate dai commi 2 e 3 dell'art. 13 del d.lgs n. 460/1997 è, tuttavia, subordinata al rispetto degli adempimenti formali dettati dal comma 4 del medesimo art. 13, gravanti sia sul cedente che sulla ONLUS beneficiaria.

A tal proposito occorre tener presente che l'Agenzia delle entrate, al paragrafo 5 della circolare 26 marzo 2008, n. 26/E, pur riferendosi alle sole cessioni gratuite di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici considerate dal comma 3 dell'art. 13 in rassegna, ha chiarito che le procedure da seguire per l'applicazione del regime agevolato recato dal detto comma "sono stabilite dal comma 4 dello stesso art. 13 nonché dall'art. 2, comma 2, del DPR 10 novembre 1997, n. 441, considerato che i beni ceduti si considerano distrutti agli effetti dell'IVA" ed ha, quindi, dettagliatamente elencato gli adempimenti gravanti sull'impresa donante e sull'ONLUS beneficiaria, in base alle summenzionate disposizioni.

Nel riportare in allegato il testo del paragrafo 5 della citata circolare n. 26/E, si ritiene che gli adempimenti in esso elencati devono trovare applicazione anche relativamente alle cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici considerate dal comma 2. Ciò avuto riguardo, oltre che, all'esplicito richiamo fatto dal comma 4 alle "disposizioni dei commi 2 e 3", all'identica qualificazione ai fini IVA di "beni distrutti" attribuita a quelli oggetto di entrambe le tipologie di cessioni disciplinate dai commi appena detti.

Tanto premesso, tornando alle disposizioni innovative recate dall'art. 10 dalla proposta di legge in oggetto è dato rilevare che il comma 4 introduce modifiche ai commi 2 e 4 dell'art. 13 del d.lgs n. 460/1997.

In particolare, il novellato comma 2:

- estende le vigenti agevolazioni in favore delle cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, ai prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona;
- Include, tra i soggetti beneficiari delle dette cessioni, quelli "di cui al comma 15 dell'articolo 6, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni", norma questa, che rinvia ai soggetti indicati nell' art. 10, comma 1, n. 12), del DPR n. 633/1972, istitutivo dell'IVA, e quindi, agli enti pubblici, alle associazioni riconosciute e alle fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS. Sempre in riferimento alla disposizione del menzionato comma 15 dell'art. 6 della legge n. 133/199, occorre ricordare che il comma 5 dell'art. 10 della proposta di legge in commento ne amplia il testo, ricomprendendo:
 - tra i prodotti alimentari, anche quelli il cui termine di conservazione sia superato da non più di 30 giorni, nonché i prodotti indicati dall'art. 1 delle legge n. 155/2003, norma, questa che ha già costituito oggetto di trattazione nella parte iniziale del presente appunto, alla quale si fa, pertanto, rinvio;
 - tra i soggetti cessionari, anche gli enti o associazioni non riconosciuti aventi le finalità di cui alla medesima legge n. 155/2003;
- subordina, infine, l'applicabilità del regime agevolato dallo stesso comma previsto, alla condizione che l'impresa cedente predisponga, per ogni singola cessione, un documento di trasporto progressivamente numerato contenente l'indicazione della data, degli estremi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato al trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. Da notare che trattasi sostanzialmente dello stesso documento previsto dallo art. 2, comma 2, lett. b), del DPR 10 novembre 1997, n. 441, ai fini della non operatività della presunzione di cessione di beni, del quale si dirà appresso.

Il comma 4 viene sostituito.

Il nuovo testo limita l'applicabilità delle disposizioni di favore dettate dai precedenti commi 2 e 3 alla sola condizione che il soggetto beneficiario della cessione attesti, con apposita dichiarazione da conservare gli atti dell'impresa cedente, il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità delle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dai benefici fiscali, realizzi l'effettivo utilizzo diretto dei beni ricevuti.

E', tuttavia, riproposta la disposizione dell'ultimo periodo del vigente comma 4, che consente l'adozione di ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, mediante decreto ministeriale a contenuto regolamentare.

L'adozione del nuovo testo del comma 4 in discorso comporterebbe, per l'impresa cedente, l'eliminazione dell'obbligo di annotare mensilmente nei registri IVA o in apposito prospetto che tiene luogo degli stessi, le quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente, dati, questi, peraltro rilevabili sia dal documento di trasporto emesso dal cedente sia dall'autocertificazione resa dal soggetto ricevente.

Verrebbe, altresì, ridimensionato l'adempimento di preventiva comunicazione scritta dalle singole cessioni di beni al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

In proposito, invero, i commi da 1 a 3 dell'art. 10 della ripetuta proposta di legge dispongono che le cessioni previste dall'art. 10, comma 1, n. 12) del DPR n. 633/1972, cioè quelle indicate al n. 4) dell'art. 2, comma 2 del medesimo DPR, vale a dire quelle gratuite di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, sono provate mediante comunicazione scritta o secondo modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. Comunicazione che deve pervenire ai predetti destinatari almeno cinque giorni prima della consegna dei beni e che può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro.

La definizione delle modalità telematiche per l'invio di detta comunicazione è rinviata ad un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, mentre è fatto carico al Governo di approntare le necessarie modifiche all'art. 2 del DPR 441/1997, onde adeguarlo alle disposizioni di cui sopra.

Devesi rilevare che la norma sull'obbligo di comunicazione in precedenza descritta ricalca pressoché integralmente il testo del vigente art. 2, comma 2, lett. a), del menzionato DPR n. 441/1997 concernente le presunzioni di cessione e di acquisto, con l'eccezione dell'elevazione a 15.000 euro del venir meno dell'obbligo di comunicazione e delle modalità telematiche d'invio della medesima.

Quanto sin qui evidenziato, ad avviso di chi scrive, consente una positiva valutazione delle disposizioni previste dal provvedimento in esame in ordine dalla corretta procedura da seguire per l'applicazione del regime tributario agevolato alle cessioni gratuite di beni, segnatamente per le semplificazioni introdotte e per i limiti di valore posti all'obbligo di comunicazione ed inoltre per le modalità telematiche del suo invio, nonché per l'eliminazione dell'obbligo di annotazione sui registri IVA dell'avvenuta cessione gratuita di beni.

Non sembra, però, che anche dopo le semplificazioni proposte, la procedura suddescritta possa risultare idonea a certificare le cessioni gratuite di derrate alimentari facilmente deperibili, quali pane, frutta, verdure, ecc., o comunque di modico valore unitario (ad esempio fino a 100,00 Euro di costo di acquisto o produzione riferibili a ciascuna cessione gratuita) e non più utilizzabili dai pubblici esercizi, effettuate in favore dei soggetti indicati dall'art. 6, comma 15 della legge n. 133/1999.

In riferimento alla descritta ipotesi, con apposito emendamento, si potrebbe proporre che gli adempimenti richiesti per documentare l'operazione vengano limitati:

- alla predisposizione da parte del cedente, del documento di trasporto, come descritto nel n. 2 dell'allegato;
- al rilascio, da parte del soggetto cessionario, mediante annotazione in calce al detto documento di trasporto, di una dichiarazione attestante il ricevimento dei beni ivi descritti e l'impegno a utilizzarli in conformità alle finalità istituzionali;
- in alternativa – fermo restando il limite di valore di 100,00 Euro di cui sopra - potrebbe prevedersi la utilizzazione di un prospetto riepilogativo delle donazioni giornaliere effettuate in ciascun mese solare nei confronti di ciascun destinatario. Quest'ultimo dovrà certificare sul documento il ricevimento dei beni ivi descritti.

ALLEGATO 2

Procedure per l'applicazione del regime agevolato

Le procedure da seguire per l'applicazione alle cessioni gratuite dei beni in argomento del regime agevolato recato dal comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 sono stabilite dal comma 4 dello stesso art. 13 nonché dall'art. 2, comma 2, del DPR 10 novembre 1997 n. 441, considerato che i beni ceduti si considerano distrutti agli effetti dell'IVA.

Sulla base delle richiamate disposizioni, gli adempimenti gravanti complessivamente sul cedente e sulla ONLUS beneficiaria sono i seguenti:

- 1) l'impresa cedente deve effettuare una preventiva comunicazione scritta delle singole cessioni di beni al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Detta comunicazione può essere resa unitariamente a quella prevista dall'art. 2, comma 2, del DPR n. 441 del 1997, inviandola anche ai comandi della Guardia di finanza di competenza, completa dell'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve, quindi, pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna. L'anzidetta comunicazione può non essere inviata qualora le cessioni abbiano per oggetto beni facilmente deperibili e di modico valore unitario e qualora il costo complessivo di ciascuna cessione non sia superiore a euro 5.164,57;
- 2) l'impresa cedente deve predisporre il documento, progressivamente numerato, previsto dall'art. 1 comma 3, del DPR 14 agosto 1996, n. 472, contenente l'indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti;
- 3) l'impresa cedente deve annotare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese;
- 4) la ONLUS cessionaria deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale deve attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento indicato sub 2);
- 5) la ONLUS cessionaria deve attestare, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, l'impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali.